

COMUNE DI RIVANAZZANO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI RIVANAZZANO

INDICE GENERALE

ART. 1. Oggetto del presente regolamento	
ART. 2. Finalità dell'impianto	
ART. 3. Responsabilità dell'impianto	
ART. 4. Limiti di utilizzo	
ART. 5. Accesso ai dati	
ART. 6. Pubblicità	
ART. 7. Uso delle telecamere	
ART. 8. Conservazione delle registrazioni	
ART. 9. Sicurezza dei dati.....	
ART.10. Norma di rinvio.....	
ART.11. Entrata in vigore.....	
ART. 12 Rinvio dinamico	

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 in data 19.06.2008.

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza, gestito ed impiegato dal Comune di Rivanazzano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.L.vo 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del DPR del 28 luglio 1999 n. 318 comunemente chiamato "legge sulle misure minime di sicurezza". Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Finalità dell'impianto.

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità perpetuati sul territorio comunale, compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione, i monumenti di rilevante importanza e che possono determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all'Amministrazione e ai monumenti di rilevante importanza. Il sistema è di ausilio alla Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni identificate dal D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196.

Art. 3. Responsabilità dell'impianto

1. Il Coordinatore del Servizio di Polizia Locale è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
4. La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal DPR 318/99 e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrate e raccolte, spetta al Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. Tale figura, che sarà da ora denominata "Responsabile dell'impianto", potrà individuare gli incaricati del trattamento di cui al D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196.

Art. 4. Limiti di utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20/05/1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica , luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada derivanti da accessi alle zone a traffico limitato.
5. I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

Art. 5. Accesso ai dati

1. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 22 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dal DPR 318/99. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la Polizia Locale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 6. Pubblicità

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi del paese recanti la scritta tipo "*area videosorvegliata*";
 - b) l'affissione" di cui all'articolo 3 del presente regolamento all'albo pretorio dell'amministrazione per almeno 30 giorni;
 - c) dovrà essere possibile la consultazione online tramite il sito Web dell'Amministrazione Comunale del presente regolamento e del nominativo del "Responsabile dell'impianto", dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate.
2. Copia del presente regolamento sarà trasmesso alle autorità di polizia della Provincia di Pavia (Questura-Prefettura-Carabinieri).

Art. 7. Uso delle telecamere.

1. La posizione dell'obiettivo con conseguente individuazione dell'area controllata dalle telecamere dovrà essere individuata dopo un periodo transitorio di 15 giorni dalla data di attivazione del sistema durante il quale saranno valutate le varie angolazioni. Dopo tale periodo non è consentito il

brandeggio indiscriminato delle stesse. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:

- a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalata al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.

Art. 8. Conservazione delle registrazioni.

1. Le registrazioni dovranno essere conservate ai sensi di legge nel locale di cui all'art. 9 per un massimo di 05 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

Art 9. Sicurezza dei dati

1. In conformità con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il sistema di videosorveglianza ha adottato tutte le misure minime di sicurezza richieste e dettagliate nel Disciplinare Tecnico (Allegato B) del nuovo Codice.
2. La sala di controllo e le immagini non devono essere accessibili al pubblico nella parte adibita al controllo. I server e gli altri strumenti elettronici utilizzati per l'erogazione del servizio di videosorveglianza sono situati nel locale chiuso ad accesso limitato al Responsabile del trattamento. Ogni accesso di soggetti autorizzati ai sensi di legge dovrà essere registrato per le motivazioni normativamente previste.

Art. 10. Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché alla normativa vigente, sia speciale che generale.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Statuto e dalla normativa in materia.

Art. 12 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.